



COMUNE DI CANICATTÌ
PROVINCIA DI AGRIGENTO
DIREZIONE V^a – CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

APPROVATO CON DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL C.C. N° 35_ DEL 21.02.2006_.

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL FONDO DI ASSISTENZA E
PREVIDENZA, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.**

(AI SENSI DELL'ART. 17 DEL C.C.N.L. 2002- 2005, EX ART. 208 DEL D.L.vo 30.04.1992, N° 285, COSI'
COME MODIFICATO DALL'ART. 109 DEL D.L.vo 10.09.1993 N° 360)

ART. 1
ISTITUZIONE

1. E' istituito il fondo di assistenza e di previdenza per il personale della Polizia Municipale e le loro famiglie, con sede presso il Comando di Polizia Municipale di Canicattì.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) con l'espressione "familiari" s'intendono il coniuge non legalmente separato o il convivente "more uxorio" anagraficamente dimostrato e i figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi;
 - b) con l'espressione "a carico" s'intende il familiare al cui sostentamento contribuisce il dipendente.
3. Nel caso in cui il dipendente sia legalmente separato o divorziato s'intende "a carico" il figlio, anche non affidato, al cui sostentamento contribuisca il dipendente con la somma stabilita nella relativa sentenza.

ART. 2
FINALITA'

1. Il fondo di cui al precedente comma 1 è privo di personalità giuridica e persegue, con moderni indirizzi ed in modo organico, l'assistenza per il personale della Polizia Municipale e loro famiglie, nonché la previdenza, a completamento ed integrazione dell'opera che già prestano gli enti a ciò preposti.
2. In particolare il fondo è finalizzato a:
 - a) contribuire, mediante erogazione di sovvenzioni, alle spese straordinarie sostenute dagli appartenenti al Corpo causa malattie personali o di qualcuno dei propri familiari o al verificarsi di gravi disgrazie;
 - b) contribuire, in caso di danni a cose in uso al dipendente provocate da terzi in conseguenza del servizio prestato;
 - c) prevedere forme integrative del trattamento di fine rapporto;
 - d) prevedere forme integrative del trattamento previdenziale.
2. Il fondo di cui al precedente comma uno, deve privilegiare l'aspetto previdenziale aggiuntivo riservando allo stesso una percentuale non inferiore al 50 % dell'importo individuato con la deliberazione di cui al comma 1 del successivo articolo.

ART. 3
FINANZIAMENTO DEL FONDO

1. Il fondo di cui al precedente articolo 1 è finanziato con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei pagamenti in misura ridotta delle violazioni accertate, al vigente Codice della Strada, da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale, ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285, così come modificato dall'art. 109 del D.L.vo 10.09.1993 n° 360, per il numero degli appartenenti al Corpo di polizia municipale nell'anno finanziario di riferimento.
Il fondo trae origine e finanziamento dalla Deliberazione annuale adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 17 del CCNL 2002-2005, dall'art. 208 del D.L.vo 30.04.1992, N° 285 e successive modifiche ed integrazioni, avente come oggetto "Destinazione dei proventi

delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni accertate al vigente Codice della Strada da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale nell'anno finanziario di riferimento" nella misura pari al 15% dell'incassato da ripartire.

2. La determinazione della quota da assegnare annualmente al fondo è comunicata al Ministero delle Infrastrutture.

ART. 4

DESTINATARI DELL'EROGAZIONE DEL FONDO

1. Del fondo di assistenza di cui al comma 1, del precedente art. 3, usufruiscono tutti gli agenti e ufficiali di P.G. in servizio, fino al collocamento in pensione e ad altra forma di risoluzione d'impiego.

2. Vengono esclusi dalla fruizione del fondo di assistenza, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nei seguenti casi:

a) durante il periodo di aspettativa senza assegni richiesta dal dipendente;

b) durante il periodo di sospensione dal servizio a qualsiasi titolo, con privazione o meno della retribuzione.

ART. 5

SPECIFICITA' ED IMPORTI DA EROGARE A TITOLO DI SOVVENZIONE

1. Gli importi a titolo di sovvenzione, i massimali erogabili e le modalità di accesso saranno determinati dalla Commissione Tecnica di cui al successivo art. 7 e resi pubblici.

ART. 6

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

1. Il responsabile del procedimento istruttorio, nominato dal Comandante del Corpo, su proposta della Commissione Tecnica di cui al successivo art. 9, provvede ai seguenti adempimenti:

a) ricevere le richieste di sovvenzione di cui al successivo art. 7, apponendovi la data di presentazione;

b) verificare la completezza delle richieste e della documentazione allegata ed invitare l'interessato a regolarizzare la domanda incompleta entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione;

c) valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per le decisioni della Commissione Tecnica;

d) compiere tutti gli ulteriori atti istruttori necessari;

e) trasmettere gli atti alla Commissione Tecnica entro il mese di novembre dell'anno di riferimento.

ART. 7

COMMISSIONE TECNICA, COSTITUZIONE, FUNZIONI

1. E' costituita un'apposita Commissione Tecnica di cui fanno parte i seguenti componenti:

- il Comandante del Corpo, in qualità di presidente;

- due ufficiali di P.G. appartenenti al Corpo eletti, a scrutinio segreto, dal personale del Corpo;

- due Agenti di P.G. appartenenti al Corpo eletti, a scrutinio segreto, dal personale del Corpo medesimo;

- il responsabile del procedimento istruttorio di cui al precedente art. 7, con funzioni di relatore senza diritto di voto;

- un addetto con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, nominato dal Comandante del Corpo.

2. La Commissione Tecnica nomina nel suo seno il Vice Presidente che sostituisce in caso di assenza o di impedimento il Presidente anche nelle sue funzioni esecutive con potere di firma. La stessa Commissione è convocata dal Presidente secondo le modalità previste dal presente regolamento ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

3. In caso di dimissioni di uno o più membri elettivi previsti dal precedente comma 1, gli stessi sono sostituiti utilizzando la graduatoria dei non eletti.

In caso di dimissioni di uno dei membri di cui al comma 1, il Comandante del Corpo procede alla nomina dei sostituti.

4. Per la validità della seduta devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti

con diritto di voto di cui al precedente comma 1.

5. I componenti della Commissione Tecnica elettivi e nominati durano in carica 4 anni; i componenti elettivi sono rieleggibili per un solo mandato.

6. Tutti i componenti della Commissione Tecnica devono possedere i requisiti per accedere alla sovvenzione di cui all'art. 4; per il periodo in cui non si trovassero in tali condizioni, si procede alle sostituzioni necessarie.

7. La Commissione Tecnica esamina e decide sulle richieste con l'allegata documentazione prodotta, ai sensi del successivo art. 9, entro la prima decade del mese di dicembre dell'anno di riferimento. A tal fine la Commissione Tecnica è convocata in prima seduta, di norma, entro il 1° dicembre, ed ogni qual volta se ne presenti la necessità, nel rispetto del termine massimo previsto, con avviso indicante l'ora, il giorno della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

8. La Commissione Tecnica si esprime su ciascuna istanza di erogazione di sovvenzione presentata dal personale del Corpo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; non è ammessa l'astensione, salvo quanto previsto dal successivo comma 9. Il mancato accoglimento dell'istanza è comunicato formalmente all'interessato con le relative motivazioni.

9. Qualora un componente della Commissione Tecnica abbia presentato istanza per l'erogazione di sussidi non assisterà e non parteciperà alla trattazione ed alla decisione in ordine alla medesima, in tal caso, qualora la votazione in merito all'erogazione o meno del sussidio abbia il risultato di voti pari, il voto del Presidente vale doppio.

10. Le richieste di sovvenzioni sono esaminate dalla Commissione Tecnica in ordine strettamente cronologico rispetto alla data di presentazione fino alla consistenza della somma destinata alle finalità di cui al comma 2 del precedente art. 2.

11. Qualora un componente, senza giustificato motivo non sia presente ad almeno tre sedute consecutive, automaticamente decade dall'incarico e viene sostituito dal primo dei non eletti.

ART. 8

COLLEGIO ELETTORALE, COSTITUZIONE, FUNZIONI, DISCIPLINA DELLE ELEZIONI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA

1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Commissione Tecnica di cui al comma 1 del successivo art. 9, il Comandante del Corpo o suo delegato provvede:

- a stabilire la data per le operazioni di voto da tenersi, dopo la prima elezione, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei membri elettivi della Commissione Tecnica;
- a pubblicare all'albo del Comando apposito avviso nel quale è indicato il giorno stabilito per le operazioni di voto che dovranno, comunque, essere effettuate in un'unica giornata dalle ore 10,00 alle ore 13,00. L'avviso deve essere pubblicato sino a tutto il giorno stabilito per le operazioni di voto. Nell'avviso deve, inoltre, essere specificato che gli interessati devono presentare al Comandante della P.M. o suo delegato la propria candidatura almeno tre giorni prima della data stabilita per le operazioni di voto. Dette operazioni devono essere effettuate presso idonei locali della sede del Corpo ove verrà apposta, in modo visibile, la lista ufficiale dei candidati. Ciascun elettore non potrà esprimere più di quattro preferenze: due preferenze per gli ufficiali di P.G. e due preferenze per gli Agenti di P.G.. Il voto è segreto. Dei votanti e delle operazioni di scrutinio, nonché della elezione dei rappresentanti della Commissione Tecnica, è redatto apposito verbale.

2. Le votazioni s'intendono valide se si recherà ad esprimere il voto almeno la maggioranza assoluta degli appartenenti al Corpo. In caso contrario il Comandante o suo delegato dichiara non valide le operazioni di voto e comunica, lo stesso giorno, mediante avviso da affiggere all'albo del Comando, la successiva data in cui ripetere le operazioni di voto che non potrà, comunque, essere individuata oltre sette giorni dopo quella di prima votazione.

3. Le operazioni di voto effettuate nel secondo turno sono valide qualunque sia il numero degli appartenenti al Corpo che si presenterà ad esprimere le proprie preferenze.

4. Sono proclamati eletti membri della Commissione Tecnica i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il dipendente con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità il dipendente con maggiore età anagrafica.

5. Il Comandante del Corpo o suo delegato provvede alla proclamazione degli eletti, mediante affissione del relativo verbale delle operazioni di scrutinio all'albo del Comando per un periodo di 7 giorni. Dalla proclamazione, gli eletti assumono le funzioni di membri della Commissione Tecnica.

ART. 9

IMPEGNO DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI - RESIDUI

1. Il Comandante del Corpo o suo delegato adottano, entro il 15 del mese di Dicembre del periodo di riferimento, per le istanze di sovvenzioni, determinazione d'impegno complessivo di spesa da far gravare sulle disponibilità del "fondo di assistenza".
2. Il Comandante del Corpo o un suo delegato adottano, entro il mese di Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, propria determinazione di liquidazione della somma impegnata, relativa alla erogazione delle sovvenzioni a ciascun dipendente avente diritto, in esecuzione della decisione espressa dalla Commissione Tecnica, ai sensi del comma 7 del precedente art. 7.
3. Pertanto, ai fini della liquidazione degli importi dovuti a titolo di sovvenzioni al personale del Corpo avente titolo, la somma destinata al "fondo di assistenza" ed impegnata ai sensi del precedente comma 1, è conservata a residuo alla scadenza di ogni esercizio finanziario per l'utilizzazione nell'esercizio finanziario successivo in aggiunta alla somma di cui alla lettera a) del comma 1 del precedente art. 3.
3. Le somme del "fondo assistenza", per le finalità di cui alle lettere a) e b) del 2° comma del presente regolamento, non impegnate entro il 15 dicembre di ogni anno per l'erogazione di sovvenzioni, confluiranno nel "fondo previdenza" per essere utilizzata per tali finalità.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti norme di Legge e Regolamentari in materia di contabilità.

ART. 10

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO FONDO PREVIDENZA

1. Il fondo di previdenza per il personale della Polizia Municipale è finalizzato alla corresponsione di un capitale a fine servizio da assegnare, a titolo integrativo del trattamento di fine rapporto, ad ogni appartenente al Corpo che è collocato in quiescenza a qualsiasi titolo, che è trasferito in altra direzione, ufficio o servizio dell'Ente, ovvero in altro Ente e in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio previsti dalla normativa vigente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Commissione Tecnica procederà all'accensione di un fondo pensione aperto, a favore di ciascun componente il Corpo di Polizia Municipale, con banca o compagnia assicuratrice, da individuare mediante:
 - opportuna ricerca di mercato, finalizzata ad individuare il prodotto finanziario previdenziale, più rispondente alle esigenze degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle vigenti previsioni normative in materia di previdenza integrativa complementare.
3. Il capitale maturato a fine servizio o il vitalizio sarà erogato dalla banca o compagnia assicuratrice nella misura corrispondente ai premi corrisposti per ciascun dipendente, al momento della conclusione, a qualunque titolo, del rapporto d'impiego con l'A.C., e sarà comprensivo delle eventuali contribuzioni volontarie.
4. La forma integrativa del trattamento di fine rapporto previsto dal presente capo non esclude l'applicabilità al personale della Polizia Municipale di altre forme integrative di previdenza.
5. Il presidente o suo delegato, qualora necessario per la gestione del fondo scelto dalla Commissione Tecnica, attiverà un conto corrente presso un istituto di credito cittadino sul quale confluiranno le somme deliberate, ai sensi dell'art. 3 precedente, attraverso il quale verranno effettuate le operazioni attinenti la gestione del fondo medesimo.
5. La somma di cui al comma 1° dell'art. 3 del presente regolamento, da utilizzare per finalità previdenziali, in quote procapite uguali tra tutti i destinatari del fondo stesso, rapportate comunque alle ore di lavoro contrattualmente prestate, è quella assegnata e disponibile dopo gli adempimenti di cui all'art. 9 per il "fondo assistenza", che comunque dovranno essere inferiori al 50% dell'importo dell'intero fondo nell'esercizio finanziario.

Art. 11

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto Comunale.